

COMUNE DI CASALVOLONE

PROVINCIA DI NOVARA
Via Roma, 81 – C.A.P. 28060 – P.I. 00440560035
Tel. 0161 315157 – fax. 0161 315197
responsabiletributi.casalvolone@reteunitaria.piemonte.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CASALVOLONE

Annotazioni:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 17.12.2004 Entrato in vigore in data 01.01.2006

INDICE GENERALE

ART. 1.	Oggetto del presente regolamento	3
ART. 2.	Oggetto del presente regolamento	3
ART. 3.	Responsabilità dell'impianto	3
ART. 4.	Limiti di utilizzo	4
ART. 5.	Accesso ai dati	4
ART. 6.	Pubblicità	4
ART. 7.	Uso delle telecamere	5
ART. 8.	Uso delle telecamere	5
ART. 9.	Sicurezza dei dati	6
ART.10.	Norma di rinvio	6
ART.11.	Entrata in vigore	6

ART. 1 - Oggetto del presente regolamento

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza, gestito ed impiegato dal Comune di Casalvolone, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, ne regola l'uso nei limiti imposti dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, denominata comunemente "legge sulla Privacy" e del DPR del 28 luglio 1999 n. 318 comunemente chiamato "legge sulle misure minime di sicurezza". Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 - Finalità dell'impianto.

- 1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità perpetuati sul territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, i monumenti di rilevante importanza e che possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione e ai monumenti di rilevante importanza. Il sistema è di ausilio alla Polizia Municipale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Municipale nelle situazioni caotiche o di pericolo.
- L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dall'articolo 22 della legge 675/96.

ART. 3. Responsabilità dell'impianto

- 1. Il dirigente responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.
- Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

4. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal DPR 318/99 e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata "Responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento di cui all'articolo 8 della legge 675/96.

ART. 4. Limiti di utilizzo

- Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.
- 2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20/05/1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale.
- 3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
- 4. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada derivanti da accessi alle zone a traffico limitato.
- 5. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

ART. 5. Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi della legge 675/96 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 22 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dal DPR 318/99. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Municipale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 6. Pubblicità

- 1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
- a) la pubblicazione su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione di ciascun impianto e da reiterarsi almeno ogni 6 mesi;

- b) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi del paese recanti la scritta tipo "Paese protetto da impianto di videosorveglianza";
- c) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "Responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 3 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;
- d) l'affissione in modo stabile all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate;
- e) la custodia presso la sede del Responsabile dell'impianto di registro storico, accessibile al pubblico, anche in formato elettronico, delle posizioni e inquadrature delle telecamere. Qualora il registro sia realizzato in forma elettronica, dovrà essere possibile la consultazione online tramite il sito Web dell'Amministrazione Comunale, mentre la sua localizzazione fisica potrà essere ovunque.
- 2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso alle autorità di polizia della zona.

ART. 7. Uso delle telecamere.

- 1. La posizione dell'obiettivo con conseguente individuazione dell'area controllata dalle telecamere dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di 15 giorni dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Dopo tale periodo non è consentito il brandeggio indiscriminato delle stesse. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei sequenti casi:
- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalata al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
- 2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

ART. 8. Conservazione delle registrazioni.

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 10 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 9. Sicurezza dei dati

- 1. In conformità con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il sistema di videosorveglianza ha adottato tutte le misure minime di sicurezza richieste e dettagliate nel Disciplinare Tecnico (Allegato B) del nuovo Codice.
- 2. I sever e gli altri strumenti elettronici utilizzati per l'erogazione del servizio di videosorveglianza sono situati nell'ufficio di Polizia Municipale, dove può accedere oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale.
- 3. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è inoltre protetta da impianto antifurto e non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.

Art. 10. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché alla normativa vigente, sia speciale che generale.

ART. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.